



**COMUNE DI POGGIO RENATICO**  
*Provincia di Ferrara*

**REGOLAMENTO**  
**DEL REFERENDUM COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 75 del 14/12/2016



# COMUNE DI POGGIO RENATICO

## *Provincia di Ferrara*

### INDICE

TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM .....	3
ART. 1 - OGGETTO, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E TIPOLOGIE .....	3
ART. 2 - REQUISITI.....	3
ART. 3 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM .....	4
ART. 4 - COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM .....	4
ART. 5 - INTEGRAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLA GIUNTA.....	5
ART. 6 - ESAME DI LEGITTIMITA' E DI AMMISSIBILITA DELLA PROPOSTA .....	5
ART. 7 - COMITATO DEI GARANTI .....	5
ART. 8 - RACCOLTA DELLE FIRME .....	7
ART. 9 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME .....	7
ART. 10 - SPESE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME .....	8
ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM .....	8
TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM.....	8
ART. 12 - INDIZIONE .....	8
ART. 13 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM .....	9
ART. 14 - REVOCA DEL REFERENDUM.....	9
ART. 15 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE .....	9
ART. 16 - COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE.....	9
ART. 17 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM.....	10
ART. 18 - UFFICIO DI SEZIONE.....	10
ART. 19 - OPERAZIONI DI VOTO .....	10
ART. 20 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	11
ART. 21 -PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.....	11
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI .....	12
ART. 22 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 23 - RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM .....	12
ART. 24 - DISPOSIZIONI APPLICABILI.....	12
ART. 25 - SPESE.....	12



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO** *Provincia di Ferrara*

### **TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM**

#### **ART. 1 - OGGETTO, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E TIPOLOGIE**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento del Referendum consultivo e del Referendum abrogativo comunali ai sensi dell'art. 45 e seguenti dello Statuto comunale.
2. Il Referendum è indetto per tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Con il Referendum consultivo si possono sottoporre agli elettori fino ad un massimo di tre proposte di soluzione relative ad problema di interesse per la comunità locale o fino ad un massimo di tre proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali.
4. Con il Referendum abrogativo si può sottoporre agli elettori la abrogazione di un atto deliberativo o di più atti deliberativi adottati dal Consiglio comunale, se obiettivamente interconnessi.

#### **ART. 2 - REQUISITI**

1. Il Sindaco indice:
  - a) il Referendum consultivo quando lo richieda il Consiglio comunale con propria deliberazione assunta dalla maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti o quando lo richieda un decimo dei cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'inizio della raccolta delle firme;
  - b) il Referendum abrogativo quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della raccolta delle firme.
2. Per il calcolo del numero dei cittadini richiedenti si assumono i dati accertati nell'ultima revisione utile delle liste elettorali.
3. Il Referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso relativamente a proposte già sottoposte a Referendum nel corso di uno stesso mandato amministrativo ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.
4. Il Referendum non può essere proposto intorno a questioni attinenti:
  - a) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
  - b) attività meramente esecutive di norme statali e regionali;
  - c) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, anche di rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni;
  - d) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal Comune e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - e) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
  - f) l'attuazione dei principi costituzionali sulla pari dignità giuridica e sociale delle persone;
  - g) piani di governo del territorio e strumenti urbanistici attuativi.
5. Il Referendum non può inoltre essere proposto intorno a questioni che abbiano già costituito, in capo dei relativi destinatari, diritti acquisiti od il cui affievolimento comporti comunque per l'amministrazione comunale l'assunzione di oneri finanziari risarcitori di entità superiore al risparmio conseguente all'adozione dell'atto di ritiro ivi proposto.



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

6. Non sono ammessi Referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

7. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere esplicite, ove possibile ed inerente, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri. A questo fine, i promotori delegati potranno richiedere al Presidente del Consiglio comunale che venga loro tempestivamente indicato l'ufficio comunale competente alla determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario.

### **ART. 3 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM**

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare al Protocollo generale del Comune una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce il nome, il cognome, la data, il luogo nascita e le firme previste per la presentazione di liste di candidati alle elezioni amministrative del Comune di Poggio Renatico. L'ufficio Elettorale accerta l'effettiva iscrizione alle liste elettorali comunali dei suddetti firmatari. I primi tre firmatari si intendono delegati ad illustrare l'istanza di fronte al Comitato dei Garanti e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie.

3. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.

4. Qualora l'istanza riguardi un Referendum consultivo e prospetti alla consultazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per ..." cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il Referendum.

5. Qualora l'istanza riguardi un Referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "volete che sia abrogato..." con l'indicazione della data, numero e titolo della deliberazione consiliare sulla quale il Referendum sia richiesto. Qualora sia limitata al suo ritiro parziale, deve essere completata oltre che dall'indicazione del numero degli articoli o dei commi di riferimento, dall'oggetto della questione sul quale il Referendum sia richiesto; dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposto il ritiro.

6. L'istanza di Referendum abrogativo limitata ad una parte della deliberazione consiliare è inammissibile quando la sua eventuale recezione comporti l'inapplicabilità delle disposizioni residue.

7. Le medesime disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di Referendum deliberate dal Consiglio Comunale, il quale dovrà altresì procedere, fra i membri sottoscrittori della richiesta, alla nomina di tre suoi rappresentanti per l'espletamento di ogni incombenza di fronte al Comitato dei Garanti.

8. Le deliberazioni consiliari promotrici dei Referendum che non abbiano sortito in una consultazione referendaria nel corso dello stesso mandato amministrativo devono essere rideliberate dal Consiglio subentrante.



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

#### **ART. 4 - COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM**

1. I cittadini che presentano la richiesta di Referendum hanno la facoltà di costituire formalmente un Comitato promotore dello stesso.
2. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del Referendum.

#### **ART. 5 - INTEGRAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLA GIUNTA**

1. Qualora sia stata inoltrata una proposta di Referendum di tipo consultivo, è in ogni caso riservata alla Giunta la facoltà di formulare sullo stesso oggetto un quesito da aggiungere in calce a quello o a quelli formulati dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.
2. In questo caso, la Giunta potrà nominare un proprio delegato per l'esercizio delle medesime facoltà ammesse ai promotori delegati dai cittadini ovvero ai rappresentanti del Consiglio di fronte al Comitato dei Garanti.
3. Il quesito giuntale, trasmesso al Comitato dei Garanti unitamente alla proposta referendaria, è sottoposto al medesimo vaglio di ammissibilità cui soggiace quest'ultima, salvo decadere automaticamente ove essa venga rigettata.

#### **ART. 6 - ESAME DI LEGITTIMITA' E DI AMMISSIBILITA DELLA PROPOSTA**

1. La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini sono espresse in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dal Comitato dei Garanti di cui all'articolo successivo.
2. Il Sindaco trasmette al Comitato dei Garanti le proposte di Referendum dal loro ricevimento senza ritardo ovvero, in caso di Referendum consiliare, dall'esecutività della delibera consiliare.
3. Il Comitato dei Garanti è tenuto ad esprimersi entro i trenta giorni successivi, salvo una proroga di quindici giorni decisa dal Sindaco di concerto con i Capigruppo per ragioni motivate. I tre promotori delegati di cui all'art. 4 possono chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare, fermi restando i termini della proposta, le motivazioni della loro istanza. A tal fine il Comitato dei Garanti invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora il Comitato dei Garanti riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza delle predette irregolarità.

#### **ART. 7 - COMITATO DEI GARANTI**

1. Al fine di garantire la preparazione giuridico – amministrativa, la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali, è istituito il Comitato dei Garanti, nominato dal Consiglio Comunale, è composto da tre membri scelti tra magistrati anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati con almeno 10 anni di effettivo esercizio della professione, dirigenti e funzionari degli enti locali e soggetti esperti nel campo della pubblica amministrazione.
2. Due Garanti vengono eletti sulla base di designazioni formulate dai Gruppi consiliari di



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

Maggioranza, tra i candidati che hanno presentato la propria candidatura; un Garante sulla base di designazioni formulate dai Gruppi consiliari di Minoranza, tra i candidati che hanno presentato la propria candidatura. Il medesimo procedimento viene seguito per l'elezione dei tre componenti supplenti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano d'età.

Il Comitato dei Garanti resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto

3. I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina del Comitato successivo a cui il Consiglio Comunale dovrà provvedere entro il termine di 90 giorni dalla decadenza del precedente.

4. In sede di prima applicazione ai membri del Comitato spetta un gettone di presenza quantificato, per un importo gettone di presenza pari ad euro 100,00 lordi, nonché rimborsi per eventuali spese di viaggio, a tal fine utilizzando le tariffe periodicamente stabilite dall'ACI, sulla base del tipo di autovettura utilizzata, qualora gli spostamenti comportino l'utilizzo di autovetture di proprietà. I rimborsi per le eventuali spese di viaggio non potranno superare l'importo del gettone di presenza. Successive modificazioni dell'importo del gettone di presenza potranno essere determinate da una delibera della Giunta Comunale.

5. Il Comitato dei Garanti, nella prima seduta che sarà convocata dal Sindaco, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Non possono far parte del Comitato dei Garanti il Sindaco, i promotori del quesito referendario, né gli Assessori o i Consiglieri comunali, né loro parenti o affini entro il terzo grado. Le sedute del Comitato dei Garanti non sono pubbliche.

6. Il Comitato giudica insindacabilmente:

a) la legittimità e l'ammissibilità dei quesiti referendari a seconda della legge nonché delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal presente Regolamento; accerta altresì gli effetti di illegittimità conseguenti all'eventuale ritiro delle disposizioni oggetto del Referendum;

b) l'improcedibilità del procedimento referendario in caso di revoca accertata nelle forme e nei termini stabiliti dal successivo art. 14;

c) l'improcedibilità del procedimento referendario per la naturale estinzione dei presupposti di fatto o di diritto che ne avevano motivato la proposta.

7. I promotori delegati delle istanze di Referendum successive a quelle conoscibili dal Comitato dei Garanti devono confermare per iscritto la richiesta della loro istanza. È fatta comunque salva la priorità acquisita in base alla data di prima presentazione.

8. Il Comitato promotore deve essere udito qualora il Comitato dei garanti intenda esprimere parere negativo sull'ammissibilità della proposta di Referendum.

9. Si può procedere alla raccolta delle firme di cui al successivo articolo solo in seguito a parere positivo del Comitato dei garanti il quale, conclusa la raccolta delle firme e verificatane la regolarità, pronuncia l'ammissibilità definitiva del Referendum.

10. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato.

11. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono assunte a maggioranza, sono verbalizzate e devono essere tempestivamente comunicate ai tre promotori delegati, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari. Il termine per l'adozione della decisione resta sospeso nelle seguenti ipotesi:

- dal 1° agosto al 31° agosto;



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

- nel caso di richiesta di acquisizione di materiale istruttorio sino al momento del deposito degli atti richiesti dal Comitato.

12. Il Comitato dei Garanti, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui all'art. 8, su istanza scritta di due o più Comitati promotori delegati, delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie aventi il medesimo oggetto dichiarate legittime e ammissibili. Può altresì consentire che alla loro riunificazione corrisponda la rideterminazione formale delle relative proposte, salva comunque la facoltà di integrazione riservata alla Giunta Comunale di cui all'art. 5. In tal caso, nell'atto di indizione, accanto ad ogni proposta o quesito dovranno essere indicati i nominativi dei rispettivi primi tre firmatari.

13. Il Comitato dei Garanti è deputato in via esclusiva a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente Regolamento. E' inoltre abilitato a predisporre e proporre al Consiglio comunale modifiche al presente Regolamento, nonché tenuto a rendere pareri obbligatori sulle proposte di sua modifica che rilevino profili di legittimità.

14. Il Comitato dei Garanti, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, nonché per ogni altra incombenza di ordine formale, può richiedere l'ausilio del Segretario generale, il quale partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

#### **ART. 8 - RACCOLTA DELLE FIRME**

1. La raccolta delle firme dei Referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli in carta libera vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della prima vidimazione. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nell'istanza di Referendum dichiarata legittima e ammissibile dal Comitato dei Garanti, nonché allegata copia dell'estratto del verbale.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ammissibilità' espressa dal Comitato dei Garanti sono presentati i fogli destinati alla raccolta delle firme per la vidimazione all'ufficio Elettorale che, dopo avere provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro, la data e la firma di un funzionario comunale, li restituisce senza ritardo ai promotori delegati.

#### **ART. 9 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME**

1. Il sottoscrittore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza.

2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'ufficio giudiziario, ovvero dal Giudice di pace, dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere Comunale che abbia comunicato la sua disponibilità, dal Segretario Generale o da altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

4. L'autenticazione delle firme presso l'Ufficio Elettorale potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio stesso.



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

#### **ART. 10 - SPESE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME**

1. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, da un Assessore, da un Consigliere comunale, dal Segretario generale o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.

#### **ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM**

1. La richiesta di Referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 8, recanti le firme autenticate e dell'attestazione, anche collettiva, dell'ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme.

2. Il Segretario Generale o suo delegato, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte. Il Segretario Generale o suo delegato trasmette tempestivamente la richiesta al Presidente del Comitato dei Garanti.

3. Il Presidente del Comitato dei Garanti convoca il Comitato dei Garanti il quale, con l'ausilio del servizio elettorale, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione o della iscrivibilità delle liste elettorali referendarie del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo. Accertata la regolarità della documentazione, il Comitato dei garanti dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

## **TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

#### **ART. 12 - INDIZIONE**

1. Il Referendum proposto dai cittadini viene indetto se il numero di firme valide è stato raccolto nel termine dettato dal precedente art. 8.

2. Il Sindaco indice il Referendum che, salvo i casi previsti dal successivo art. 13, deve tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre, accorpando in unica data le proposte di Referendum dichiarate legittime e ammissibili, nel corso della medesima tornata elettorale. L'atto di indizione elenca, per ciascun Referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando altresì se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco provvede a dare notizia del Referendum mediante pubblicazione sull'Albo pretorio, sul sito web istituzionale e manifesti da affiggersi almeno venti giorni prima della data del Referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a Referendum, il giorno e l'orario della votazione, l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del Referendum. I manifesti sono pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

#### **ART. 13 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM**

1. Il Referendum non può essere effettuato:

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- d) contestualmente ad operazioni elettorali.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, il Referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 11.

#### **ART. 14 - REVOCA DEL REFERENDUM**

1. Il Referendum può essere revocato qualora l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

2. Il Comitato dei Garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro dieci giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.

3. Il Sindaco, tramite manifesti e/o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente alla cittadinanza l'eventuale revoca del Referendum e le ragioni che l'hanno consentita.

#### **ART. 15 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE**

1. Hanno diritto di partecipare ai Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla data di indizione del Referendum e che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno fissato per la consultazione.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'Ufficio elettorale comunale provvede a compilare in duplice copia apposite liste sezionali dei cittadini aventi diritto al voto. Tali liste saranno autenticate dalla Commissione Elettorale Comunale. Verranno depennati gli elettori deceduti sino al quindicesimo giorno antecedente le consultazioni.

#### **ART. 16 - COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE**

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del Referendum, l'ufficio Elettorale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie. Inoltre:

- a) sovrintende a tutte le operazioni referendarie;
- b) provvede il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
  - all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto;
  - all'accertamento del numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi;
  - alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione.

2. Di tali operazioni è redatto verbale, trasmesso tempestivamente all'Ufficio comunale per il Referendum.



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

#### **ART. 17 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM**

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del Referendum, si insedia l'Ufficio comunale per il Referendum. L'Ufficio, che è collegio perfetto, è composto dal Segretario Generale o suo delegato, dal Responsabile dell'ufficio Elettorale, con funzioni di verbalizzante, e dal Presidente del Comitato dei Garanti. Ai lavori dell'Ufficio possono assistere i promotori delegati delle istanze di Referendum, ai quali, a cura del Segretario Generale, vengono comunicate le date delle sedute.

2. L'Ufficio comunale per il Referendum provvede, in pubblica adunanza, il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:

- a) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- b) alla verifica, ove lo ritenga necessario, dei verbali delle votazioni delle sezioni cui si riferiscono i reclami, procedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati.
- c) alla proclamazione dei risultati definitivi del o dei Referendum.

3. Di tali operazioni è redatto verbale, depositato presso l'Ufficio di Segreteria e trasmesso in copia al Sindaco e ai promotori delegati.

#### **ART. 18 - UFFICIO DI SEZIONE**

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un segretario nominato dal Presidente.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco procede alla designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990 n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli scrutatori assegnati al seggio.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalle vigenti disposizioni per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. Non possono assolvere le funzioni di Presidente e di scrutatore i promotori del quesito referendario, né il Sindaco né gli Assessori o i Consiglieri comunali, né loro parenti o affini entro il secondo grado.

6. Per quanto attiene alla ripartizione del Comune in sezioni, provvederà la Giunta comunale, sentito l'Ufficio comunale per il Referendum.

#### **ART. 19 - OPERAZIONI DI VOTO**

1. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione, due copie del manifesto di indizione del Referendum da esporre nella parte riservata al pubblico, e tutto l'altro materiale



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

necessario per la votazione. Le operazioni preliminari, comprese le vidimazioni, si svolgono tra le ore 7.00 e le ore 8.00.

2. Le schede per il Referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle p) e q) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni, con la dicitura Referendum consultivo comunale "ovvero "Referendum abrogativo comunale".

3. Esse contengono la proposta, corredata dei relativi quesiti avanzati dai proponenti ed eventualmente dalla Giunta Comunale, formulata nella richiesta di Referendum, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili, ivi specificando se essa è stata avanzata da cittadini ovvero dal Consiglio Comunale. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.

4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di Referendum sottoposte al voto.

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8. 00 della giornata di domenica fissata dall'atto di indizione del Referendum e terminano alle ore 22. 00 dello stesso giorno.

#### **ART. 20 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni, tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio Elettorale

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'Ufficio Elettorale Centrale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici o liste rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del Referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firma autenticata a norma dell'art. 14 della L.21.03.1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, l'Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione.

4. Per le operazioni pre-elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

5. Il Referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

#### **ART. 21 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'adunanza dell'Ufficio comunale per il Referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
- b) ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del Referendum;



## **COMUNE DI POGGIO RENATICO**

### ***Provincia di Ferrara***

#### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 22 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO**

1. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia con un ordine del giorno in seduta monotematica.
2. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio comunale adotta l'atto di pronunciamento, il Sindaco convoca i primi tre firmatari della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e per non più di quindici minuti complessivi, nel corso dei lavori della seduta consiliare dedicata all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
3. L'approvazione della proposta referendaria costituisce priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.
4. Nei Referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a Referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
5. Nei Referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro 4 mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

##### **ART. 23 - RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM**

1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di Referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Comitato dei Garanti. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 3.
2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1, il Consiglio Comunale potrà deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie dietro proposta del gruppo promotore sottoscritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

##### **ART. 24 - DISPOSIZIONI APPLICABILI**

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, contenente norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.
2. Le forme di propaganda elettorale consentite sono quelle previste dalla normativa statale per le elezioni politiche, amministrative e per le consultazioni referendarie.



**COMUNE DI POGGIO RENATICO**  
***Provincia di Ferrara***

**ART. 25 – SPESE**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto all' art. 23, comma 1.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del Referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.